



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 del 30/05/2022

Oggetto:	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – MODIFICA DEL REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE 234/2021 A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO.
----------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **TRENTA** del mese di **MAGGIO** alle ore **19:30**, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori.

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
MAGNI BARBARA	SINDACO	X
CICERI MARCO	CONSIGLIERE	X
PULICI SIMONA	CONSIGLIERE	X
VALTORTA ELENA	CONSIGLIERE	X
VALTORTA ESTER	CONSIGLIERE	X
COLOMBO ANDREA	CONSIGLIERE	X
MOTTA FEDERICO	CONSIGLIERE	X
GRECO STEFANIA ESTER	CONSIGLIERE	
GALBIATI ROBERTO	CONSIGLIERE	X
COLOMBO ALFREDO NATALE	CONSIGLIERE	
DE GRANDI STEFANO	CONSIGLIERE	
MAZZEO GIUSEPPE DIEGO	CONSIGLIERE	X
RIVOLTA ALBERTO	CONSIGLIERE	X

Risultano presenti n. 10 e assenti n. 3

Assume la Presidenza il **Sindaco** Avv. Barbara Magni assistita dal **Segretario Comunale** Avv. Mario Blandino.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Introduce l'argomento il Sindaco avv. Barbara Magni e illustra l'argomento, unitamente a quello del successivo punto 7 e 8 all'OdG della presente seduta, l'assessore al Bilancio Alberto Rivolta.

Al termine il Presidente, Sindaco Barbara Magni, apre la discussione.

Alle ore 21:08 entra in aula la consigliera Stefania Greco.

Presenti n. 11 e assenti n. 2.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri risultano interamente riportati nel verbale della presente seduta, elaborato a cura della ditta incaricata, che verrà sottoposto successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale.

Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge n. 449 del 27/12/1997, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 191 del 16/06/1998.

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, come modificato dalla Legge 214 del 22/12/2011 di conversione del D.L. n. 201 del 06/12/2011, che ha eliminato il blocco del potere di istituire od aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF, reintroducendo così la possibilità per i Comuni di prevedere dall'anno 2012 aumenti fino al tetto massimo di legge dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, consentendo di stabilire un'aliquota unica o una pluralità di aliquote articolate secondo scaglioni di reddito stabiliti, ai fini IRPEF, dalla Legge statale, secondo criteri di progressività.

Visto l'art. 1, comma 3bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, aggiunto dall'art.1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che dispone che con il medesimo Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.446/1997, il Comune può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17/07/2015 di approvazione delle modifiche apportate al Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF in seguito alla determinazione, a partire dall'anno di imposta 2015, delle aliquote differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale ed alla introduzione di una soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 10.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale comunale all'IRPEF verrà applicata sull'intero reddito imponibile e precisamente.

Dato atto che negli anni 2016, 2017 e 2018 rispettivamente con atti del C.C. n. 9 del 12/04/2016, n. 12 del 06/03/2017 e n. 8 del 09/03/2018, l'Ente ha provveduto a confermare le modifiche al regolamento, le aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e la soglia di esenzione già approvate con il citato atto di C.C. n. 28 del 17/07/2015.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2019 con cui è stata confermata per l'anno 2019 la modulazione del peso dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche come determinata a partire dall'anno di imposta 2015 e, nel contempo, è stata approvata una modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF al

fine di aumentare la soglia di esenzione che a partire dal 2019 opera per redditi imponibili fino ad euro 13.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale comunale all'IRPEF verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Tenuto conto che per gli anni 2020 e 2021 l'Amministrazione Comunale ha confermato quanto approvato con atto del Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2019 e precisamente:

Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF	Aliquote Anno 2019
Fino ad euro 15.000,00	0,73 punti %
Oltre euro 15.001,00 fino a euro 28.000,00	0,75 punti %
Oltre euro 28.001,00 fino a euro 55.000,00	0,77 punti %
Oltre euro 55.001,00 fino a euro 75.000,00	0,79 punti %
Oltre euro 75.001,00	0,80 punti %
Soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 13.000,00	

Preso atto che:

- l'art. 1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, ai fini della tassazione Irpef, in considerazione degli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche riducendo da cinque a quattro gli scaglioni di reddito;
- l'art. 1 comma 7 della Legge n. 234/2021 ha stabilito che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 devono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Dato atto, pertanto, che l'Amministrazione Comunale, in ossequio alla normativa sopra richiamata, intende modificare l'articolo 2 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF	Aliquote Anno 2022
Fino ad euro 15.000,00	0,73 punti %
Oltre euro 15.001,00 fino a euro 28.000,00	0,75 punti %
Oltre euro 28.001,00 fino a euro 50.000,00	0,77 punti %
Oltre euro 50.001,00	0,80 punti %
Soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 15.000,00	

Rilevato che con le aliquote come sopra modulate e con la determinazione della soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 15.000,00 vengono comunque garantiti per l'anno 2022 gli equilibri di bilancio.

Visto l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. 448/2001, il quale recita espressamente che "Il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'art. 1 – comma 169 - legge n. 296 del 27/12/2006 il quale conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) e la circolare n. 19 del 02/03/2022 del Ministero dell'interno con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 al 31/05/2022.

Visti i pareri previsti dall'art. 49 – comma 1 - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

Con voti favorevoli unanimi acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di modificare l'art. 2 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17/07/2015 e ss.mm.ii. come segue:

Articolo 2 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

2. **A decorrere dall'anno d'imposta 2022, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sono differenziate ed articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dalla normativa di cui all'art. 1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2021 n.234 con soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 15.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale comunale all'IRPEF verrà applicata sull'intero reddito imponibile e precisamente:**

Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF	Aliquote Anno 2022
Fino ad euro 15.000,00	0,73 punti %
Oltre euro 15.001,00 fino a euro 28.000,00	0,75 punti %
Oltre euro 28.001,00 fino a euro 50.000,00	0,77 punti %
Oltre euro 50.001,00	0,80 punti %
Soglia di esenzione per redditi imponibili fino ad euro 15.000,00	

3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Con voti favorevoli unanimi acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Barbara Magni

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

(Atto Sottoscritto Digitalmente)